



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA

Sezione Penale 1^a

composta dagli Ill.mi Signori

ott. Benedetto Felice *Presidente*
 u. Flavio Carlini *Consigliere*
 u. M. Rosario D'Angelis *Consigliere*

Sentenza N. 795
 Data 20/5/94
 Reg. Gen. N. 708/91

N. 2059/82 R.G. PM

Trib. Genova

Annotazioni

Avviso - art. 151 Cod. p. p.

il /

Il Cancelliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

contro

Redatta scheda

1) STOPPANI PLINIO nato a Milano il 21/5/1921 *ivi dou.to* "
 Corso Magenta 85 (dou. di ch.)
lib. cont.

Il Cancelliere

N. Campione penale

2) CORNALE CARLO MARIA nato a Vercelli il 9/3/1920 *dou.to*
 in Milano Via Griziotti 3

Il Cancelliere

lib. cont.

il /

estratto: alla Procura Generale

3) CANEPA DUILIO nato a Polesella (RO) il 25/8/1924 *dou.to*
 in Roma Via Archimede

alla Questura

al Comune

lib. pres.

Il Cancelliere

4) AMIDEI GRAZIANO nato a Fiumalbo (MO) il 18/4/1936 con
dom. in Milano Via Caldere 21 c/o
Nuova Savine lib. cont.

5) VACCARI ANDREA nato a Thiene il 29/8/1939 dom. to in
Pavia Via Priv. Albertini 8
lib. cont.

6) VASURI SEBASTIANO nato a Forlì il 14/12/1938 res. te in
Cogoleto Via S. Lorenzo 33/15 (dom. dich.)
lib. cont.

I M P U T A T I

Stoppani Plinio - Cornale Carlo - Canepa Duilio - Amidei

Graziano - Vaccari Andrea - Vasuri Sebastiano:

A) del delitto p. e p. dall'art. 589 u/c. C.P. perchè il
primo quale presidente del Consiglio di amministrazione
della L. Stoppani S.p.A. già s.r.l. e/o parente nonchè azioni-
sta-quotista totalitario della società con stabilimento
produzione cromati e bicromati di Cogoleto, il 3° quale procuratore
generale della società stessa nonchè membro del Consiglio
di amministrazione, gli altri quali direttori dello stabilimen-
to del 1960 al 1986 per colpa consistita in imprudenza,
imperizia, negligenza e violazione di legge e norme tecniche
(artt.19-20 D.P.R. 303/56, 2087 c.c., standards ACIGH, (norme

IA RC) omettendo di dotare lo stabilimento di tutti gli impianti-appa-
recchi ed altre cautele tecnico- sanitarie volte ad impedire
infortuni sul lavoro e in genere conseguenze nocive per
l'organismo del personale dipendente collegate alla lavorazio-
ne del cromo, non disponendo sistematici controlli ambientali
e biologici, non allontanando i soggetti più gravemente
colpiti dalle situazioni risultate nocive, trascurando ogni
intervento informativo per rendere edotti gli addetti sulle
cautele igieniche personali da adottare, trascurando di
dotare gli addetti alle lavorazioni più pericolose di adeguati
strumenti di produzionee, in ogni caso, non provvedendo
ad una adeguata manutenzione degli impianti di produzione
e sicurezza cui seguiva un corrispondente aumento dei livelli
di cromuria nei lavoratori esposti ai vapori e alle polveri
emesse durante le lavorazioni, cagionato la morte degli
operai CAPONE Vito, deceduto per carcinoma alla trachea
in Arenzano il 4/11/1976, conseguente a sua esposizione
professionale a cromo esavalente, CAVIGLIA Angelo deceduto
il 14/4/1982 ad Arenzano per carcinoma polmonare come sopra
conseguente, ODASSO Paolo deceduto a Cogoleto il 9/6/1979
per carcinoma polmonare come sopra conseguente, VANNI Donato
deceduto a Cogoleto l'11/3/1981 per carcinoma polmonare
come sopra conseguente, DELFINO Sebastiano deceduto a Cogoleto
il 16/8/79 per carcinoma polmonare come sopra conseguente,
RODA Giuseppe deceduto a Cogoleto il 6/7/1981 per cancro

polmonare come sopra conseguente, CALCAGNO Bernardo deceduto a Cogoleto il 30/7/1983 per ematosi in carcinoma polmonare come sopra conseguente, FIRPO Alfredo deceduto in Genova il 23/7/1979, per carcinoma broncogeno come sopra conseguente, VALLE Vincenzo deceduto il 3/4/1976 per neoplasia polmonare, come sopra dipendente, FRASCHINI Paolo deceduto il 4/4/1975 per neoplasia polmonare come sopra dipendente, in particolare gli addebiti vanno così intesi:

Stoppani Plinio: decessi di Capone Vito, Caviglia Angelo, Odasso Paolo, Vanni Donato, Delfino Sebastiano, Roba Giuseppe, Calcagno Bernardo, Firpo Alfredo, Valle Vincenzo, Fraschini Paolo;

Cornale Carlo: decessi di Capone Vito, Caviglia Angelo, Delfino Sebastiano, Calcagno Bernardo, Firpo Alfredo;

Canepa Duilio: decessi di Caviglia Angelo, Vanni Donato, Delfino Sebastiano, Calcagno Bernardo, Firpo Alfredo, Valle Vincenzo;

Amidei Graziano: decessi di Capone Vito, Caviglia Angelo, Delfino Sebastiano, Calcagno Bernardo;

Vaccari Andrea: decessi di Caviglia Angelo, Delfino Sebastiano ed inoltre Stoppani Plinio, Cornale Carlo, per aver cagionato, per imprudenza, imperizia e negligenza ed inosservanza di norme antinfortunistiche il decesso di SAGLIETTI Giacchino deceduto in Genova il 2/11/1975 per leucemia acuta a seguito di contaminazione da meadione (sostanza organica prodotta

per reazione tra la bimetilnaftalina ed il Cr (VI) del settembre 1974 presso il reparto POV dello stabilimento di Cogoleto cui era addetto.

Stoppani Plinio - Cornale Carlo - Canepa Duilio - Amedei
Graziano - Vaccari Andrea - Vasuri Sebastiano:

B) del delitto di cui all'art. 437 C.P. per avere ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni nella amministrazione della Società STOPPANI e nella dirigenza dello stabilimento di Cogoleto, omesso gli accorgimenti volti ad impedire infortuni sul lavoro ed in particolare conseguenze nocive - traumatiche e non - sull'integrità fisica dei lavoratori dipendenti, derivanti dalla lavorazione dei cromati, non provvedendo inoltre alle opportune ed idonee manutenzioni degli impianti con l'aggravante di numerose lesioni personali gravi per durata della malattia conseguente (perforazione del setto nasale) ai danni di numerosi operai dipendenti, e con la conseguenza dei decessi per K polmonare di cui sub a).

In Cogoleto, fino agli inizi del 1986.

Stoppani Plinio, Cornale Carlo, Amedei Graziano, Vasuri
Sebastiano:

C) del reato p. e p. dall'art. 590, 3° - 583 C.P. perchè, nelle rispettive qualità e responsabilità gestionali, per colpa consistita in imprudenza, imperizia, negligenza ed inosservanza di norme e discipline meglio indicate sub A) e B) come conseguenza della loro esposizione professionale

agli effetti lesivi del cromo diffusi nell'ambiente di lavoro, cagionavano agli operai Torzini Italiano, Talarico Alfredo, Calcagno Giustino, Bergaglio Maurizio, Dallari Giuseppe, Esposito Gaetano la perforazione del setto nasale e conseguente malattia di durata superiore ai 40 gg. senza postumi permanenti.

Come accertato in Genova il 16/4/1986, in particolare gli addebiti vanno così intesi:

Stoppani Plinio - Cornale Carlo: lesioni nei confronti di Torzini Italiano, Talarico Alfredo, Calcagno Giustino;

Amidei Graziano: lesioni nei confronti di Dallari Giuseppe;

Vasuri Sebastiano: lesioni nei confronti di Calcagno Giustino, bergaglio Maurizio, Esposito Gaetano;

(Modifica capo imputazione disposta in udienza)

A P P E L L A N T I

avverso la sentenza del Tribunale di Genova che in data 17/1/91, visti gli artt. 62 bis C.P., 241 D.L.vo 271/89, 483, 488 c.p.p. abrogato,

D I C H I A R A V A

Stoppani Plinio, Cornale Carlo, Canepa Duilio, Amidei Graziano, colpevoli del delitto di omicidio colposo in danno di Calcagno Bernardo e, pertanto, concedendo loro le attenuanti generiche, valutate prevalenti sull'aggravante contestata,

C O N D A N N A V A

Stoppani Plinio alla pena di reclusione per 1 anno e 2 mesi,

Cornale Carlo, e Canepa Duilio alla pena della reclusione per 1 anno ciascuno, Amidei Graziano alla pena della reclusione per 8 mesi, tutti in solido al pagamento delle spese processuali. Visti gli artt. 163 e 175 C.P. disponeva per tutti i predetti imputati la sospensione condizionale della pena per anni 5 e, per CANEPA e AMIDEI altresì la non menzione della condanna nel certificato penale spedito ad istanza di privati il tutto alle condizioni di legge.

Visti gli artt. 185 C.P., 489 c.p.p. abrogato

C O N D A N N A V A

STOPPANI Plinio, CORNALE Carlo, CANEPA Duilio, ed AMIDEI Graziano, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore del Consiglio di Fabbrica della Stoppani S.p.A. in persona dei suoi componenti e della FILCEA-CGIL in persona del suo Segretario Generale Territoriale, costituitisi parti civili nei loro confronti, danno da liquidarsi in separato giudizio; li

C O N D A N N A V A

inoltre, in solido, a rivalere le parti civili medesime delle spese di costituzione e rappresentanza in giudizio, liquidate, a favore di ciascuna parte, in complessive L. 10.000.000.

Visti gli artt. 157 segg. S.P., 254 D. L.vo 271/89, 531 c.p.p.

D I C H I A R A V A

non doversi procedere nei confronti di:

STOPPANI PLINIO per gli omicidi colposi in danno di Caviglia
Angelo, Vanni Donato, Delfino Sebastiano, Firpo Alfredo e
Valle Vincenzo;

CORNALE CARLO per gli omicidi colposi in danno di Caviglia
Angelo, Delfino Sebastiano, Firpo Alfredo;

CANEPA DUILIO per gli omicidi colposi in danno di Caviglia
Angelo, Vanni Donato, Delfino Sebastiano, Firpo Alfredo
e Valle Vincenzo;

AMIDEI GRAZIANO per gli omicidi colposi in danno di Caviglia
Angelo e Delfino Sebastiano;

VACCARI ANDREA per gli omicidi colposi in danno di Caviglia
Angelo e Delfino Sebastiano;

VASURI SEBASTIANO per l'omicidio colposo in danno di Delfino
Sebastiano;

per essere i delitti medesimi estinti per prescrizione,
concedendo agli imputati le attenuanti generiche e consideran-
dole prevalenti sulle aggravanti contestate.

Visti gli artt. 151 C.P., 254 D.L.vo 271/89, 531 c.p.p.
1 D.P.R. 16 dicembre 1986 n. 865,

D I C H I A R A V A

non doversi procedere nei confronti di Stoppani Plinio,
Cornale Carlo, Amidei Graziano, Vasuri Sebastiano in relazione
al delitto di lesioni colpose gravi di cui al capo C), per
essere il delitto medesimo estinto per amnistia.

Visti gli artt. 254 D.L.vo 271/89, 535 C.P.P.

A S S O L V E V A

perchè il fatto non sussiste:

STOPPANI Plinio, CORNALE Carlo, CANEPA Duilio, AMIDEI Graziano,
VACCARI Andrea, VASURI Sebastiano, dal delitto di cui al-
l'art. 437 C.P. contestato nel capo B) della rubrica;

STOPPANI Plinio, CORNALE Carlo, AMIDEI Graziano dal delitto
di omicidio colposo in danno di Capone Vito;

STOPPANI Plinio dai delitti di omicidio colposo in danno
di Odasso Paolo, Roba Giuseppe, e Frascini Paolo;

STOPPANI Plinio, CORNALE Carlo, dal delitto di omicidio
colposo in danno di Saglietti Giacchino.

Sulla relazione del Consigliere Dottor Flavio TONINELLI ...

Richiamare, -e ripetere-, la minuziosa scrupolosa moti-
vazione della sentenza, pronunciata in data 17/1/1991
dal Tribunale di Genova nei confronti degli imputati
appellanti, appare impegno da ritenersi superato: accu-
sa e difesa, ciascuna argomentando in funzione delle
rispettive conclusioni, hanno, in questa sede, conferma-
to di averne presa chiara e sicura cognizione.

La questione, quella che rileva, al di fuori di qualsia-
si commento non strettamente giuridico eppertanto di
nessuna legittimazione in rapporto a quanto deciderà
la Corte, é, in questa direzione sollecitata, accertare
se alla lavorazione e alla trasformazione del cromo
trivalente, presente nel minerale cromite, in cromo esa-
valente sia possibile ricondurre in termini di causa/
effetto i decessi dei lavoratori, quelli di cui alla
odierna vicenda, impegnati in quelle attività presso
lo stabilimento "Stoppani SpA" sito nel Comune di Co=x

goletto. E, in caso affermativo, se poter far risalire, quindi confermare o no, la responsabilità a mente dell'art. 589 CP agli attuali appellanti.

Intanto, a linee generali, due le circostanze delle quali la discussione che ne occupa non può tacere, quasi, -ci sia consentito-, propedeutiche: la particolare lavorazione di cui sopra fatta memoria nonché la posizione, in merito, della struttura impiantistica della "Stoppani SpA"; e, da una parte la mancanza di tests autoptici quanto ai decessi in esame, ma dall'altra la presenza di un serio preoccupante numero di operai colpiti oltre che da dermatiti, e patologie delle vie respiratorie, da perforazioni del setto nasale da collegarsi, tra le parti non vi è stato contrasto, alla corrosiva azione del cromo esavalente.

Corretta, conseguenzialmente, ed indirizzata secondo canoni tra i più avanzati in campo scientifico, la esperita indagine epidemiologica per trarne, individuandoli nel settore ambientale e in quello biologico, dati, in termini di probante adeguatezza e concreta ragionevolezza, utilizzabili ai fini della soluzione del problema centrale già ricordato causa/effetto. Risolto in senso positivo dai primi giudici per quei casi, accertati, di morte da tumore polmonare; non sufficientemente e scientificamente dimostrato a parere delle difese degli appellanti.

A completare le promesse di cui sopra non va dimenticato che si fa carico ai predetti, ciascuno nella veste indicata, di avere utilizzato impianti per la più volte ricordata particolare lavorazione non idonei alla salvaguardia della salute degli operai addetti; essendo inevitabili, nel corso di quella, contatti ed esalazioni non dissociabili dal trattamento della

Dr. P. C. ...

cromite.

Le realtà industriali sono un fenomeno irreversibile:rispondendo ad esigenze di sviluppo economico e di progresso produttivo é nei loro programmi tentare nuove vie e portare sul mercato nuove merci.

Non sono pertanto discutibili e sindacabili,in termini generali,la politica e le finalità della"Stoppani SpA";e,in rapporto alla avvianda nuova specifica attività,la congruità della attrezzatura in ordine alla quale e a quella da più parti,e non solo a livello nazionale,le sono venuti riconoscimenti.

Altre realtà,connesse ad innovazioni produttive,sono l'iniziale,per mancanza di precedenti esperienze,non completa conoscenza delle eventuali devianze;e,in dipendenze delle stesse,i processi degenerativi non immediatamente rilevabili causa la loro lenta o ritardata evoluzione e quindi manifestazione nel tempo anche per la presenza di altri fattori.

In questa direzione,allo stato non si ponga subito mente ai decessi in oggetto,va dato atto alla"Stoppani SpA"di non essere stata inerte:a parte i presidi sanitari e connessi servizi presenti nello stabilimento;scontato che non si sia dato corso alla speciale innovativa lavorazione senza prospettarsi,in assenza di univoca letteratura"ad hoc",eventuali pregiudizi;si evidenziano,di ovvia finalità,il monitoraggio biologico ed ambientale eseguito tra il 74/75 e quello ripetuto tra l'83/85-

Con il secondo,indici non dubbi venivano,e sono stati segnalati,circa la diffusione e la sospensione nella circoscritta zona atmosferica lavorativa del cromo esavalente;con il primo,l'alta concentrazione del

lo stesso nelle urine dei lavoratori, fenomeno noto sotto il termine di cromuria.

Segnali dunque di tutto rilievo ed insieme allarmanti: da una parte consentono di confermare la diligenza della "Stoppani SpA" che vuole documentarsi sui possibili danni derivanti da quella produzione; dall'altra, attualizzano un maggiore e più intenso doveroso intervento, nel frattempo, a livello scientifico mondiale, attraverso note diffuse da enti universalmente riconosciuti e da circolari CEE (ne hanno fatta menzione anche i primi giudici), essendo stati divulgati i sicuri pregiudizi, in prospettiva di affezioni tumorali, derivabili da quella lavorazione.

Si è detto doveroso intenso maggiore intervento: non è della cultura di questa Corte fare proprio l'ovvio elementare principio della priorità della salvaguardia della salute del lavoratore a fronte delle pur lecite aspettative di profitto del datore di lavoro; va da sé però che ove queste ultime in concreto non siano conciliabili con la citata salvaguardia, ragioni morali certamente ma giuridiche prima, per quanto qui interessa, impongono che cedano il passo alla tutela della salute.

Non in discussione miglioramenti in termini di ristrutturazione delle attrezzature, -altro chiaro segnale della "Stoppani SpA" di avere presa reale conoscenza dei pregiudizi in corso-, è un dato accertato e sintomatico che a maggio dell'85 il perito di ufficio ancora abbia insistito sulla persistenza del rischio dall'azione corrosiva del cromo esavalente, attribuendolo in misura notevole alla insufficiente manutenzione degli impianti.

Circa la quale, in termini non solo di esemplifica= *

Perispoli

zione, i primi giudici hanno fornita prova ragionata ed aderente alle risultanze testimoniali, che qui si danno per lette.

Donde una prima conclusione: la certa esposizione degli operai all'azione deleteria del cromo e dei suoi composti; la certa conseguenziale azione pregiudizievole sulla loro salute; la incompiuta opera di bonifica ambientale.

E una seconda, anche qui richiamando la esauriente motivazione di quei giudici: la collegata insorgenza delle neoplasie polmonari, causa dei decessi in esame. Dovute a due concorsuali condizioni, esse pure su un piano di maggioranza scientifica accettate: l'esposizione dell'operaio per più di un anno all'inquinato clima atmosferico del posto di lavoro; la irreversibile evoluzione del male a partire dal decimo anno di latenza.

Se quanto precede appare sufficientemente illustrativo delle condizioni in cui i lavoratori deceduti hanno dovuto lavorare quanto ad ambiente e strumenti, non risolve ancora il problema della sussistenza di un collegamento tra quelle condizioni e la morte dei medesimi.

Lo ha invero affermato il perito d'ufficio; che, dopo avere fatto ricorso a considerazioni dottrinali e scientifiche universalmente convergenti su un tasso standardizzato di mortalità in dipendenza di specifici presenti fattori a rischio, ha sorretto le sue conclusioni rappresentando un raffronto significativo tra la popolazione sul territorio nazionale e quella della zona abitativa ove ubicato lo stabilimento. In punto, per dedurre l'esistenza, di quei valori da associare ai decessi in argomento, appaiono più con-

vincenti le argomentazioni del perito che non quelle pur apprezzabili dei consulenti di parte. I quali, criticando l'estensione dell'indagine a tutto il territorio nazionale, hanno rivendicato ai fini che interessano più aderente il più limitato territorio del Comune di Genova.

Scartato l'aforisma del "giudice perito dei periti", sotto il profilo di una maggiore valenza scientifica alla Corte non resta che accettare la metodologia adottata nella maggioranza delle trattazioni in merito; dove, a fronte di ricordate 26 indagini epidemiologiche lungo un certo arco di tempo in ordine agli effetti da sostanze ritenute cancerogene, solo in 3 casi quale termine di raffronto sono state prese quote di lavoratori non su scala nazionale.

Pare quindi, autorevolmente suggerendolo un più consistente indirizzo scientifico, che soddisfi e risponda di più ai quesiti in esame il metodo della ricerca sulla più ampia estensione territoriale, quello seguito dal perito.

E non lo inficia il preteso elemento confondente, individuato nel fumo, sul quale le difese hanno insistito: a tutto concedere, pur inserendolo nel nesso eziologico ravvisato tra l'azione corrosiva del cromo esavalente e i decessi, se ne potrà valutare il peso quale concausa ma non in termini di incidenza tale da far venir meno il nesso ricordato.

Residuano le posizioni degli imputati appellanti.

Vaccari Andrea: è direttore dello stabilimento dallo 1/7/77 al 16/10/78; gli si addebitano le morti 14/4/82 di Angelo Caviglia e 16/8/79 di Sabastiano Delfino.

Ritornando a quanto fatta memoria in punto tempo minimo di esposizione all'azione corrosiva del cromo esavalente e al periodo di latenza della affezione tumorale, appare scontata l'osservazione che erano già in atto e radicati i processi formativi ed evolutivi. Che però sono qualcosa di diverso dalla consapevolezza, oggi noti, dei connessi effetti letali: anche a dare per certe che il Vaccari fosse informato circa le dermatiti, le affezioni delle vie respiratorie e le perforazioni del setto nasale, pregiudizi sofferti dagli operai nel corso della sua dirigenza, anche la più rigorosa interpretazione giuridica non consente di ricondurre a sua colpa, né specifica né generica, quelle morti.

Sarebbe necessario individuare a carico dell'interessato, ai fini dell'imputazione di omicidio colposo, non la sola conoscenza dei pregiudizi citati, che costituirebbero tuttavia fondata base in punto addebito di lesioni da conclamata malattia professionale, ma la certezza, -anche la ragionevole opinione-, di sottostanti più esiziali danni. Nella fattispecie non individuabili perché, all'epoca, non ancora chiaramente impostata la questione dell'azione negativa tumorale del cromo esavalente e dei provvidenziali presidi sanitari.

Non gli si può infine addebitare di non avere presi in considerazione futuri letali sviluppi dalle note malattie (dermatiti, danni alle vie respiratorie, perforazioni del setto nasale): la progressione della latente forma tumorale, non ancorata ad inequivoci dati di derivazione conoscitiva propria o di altro soggetto responsabile, fuori pertanto da normale rappresentazione, non poteva in alcun modo derivargli dalle conoscenze dell'epoca, comprese le discussioni in punto. x

Senza dimenticare, a conforto di una preoccupazione circa una migliore idoneità funzionale degli impianti in rapporto ai pregiudizi evidenti, che non sono stati pochi gli interventi del nostro come documentato dai miliardi fatti spendere in quella direzione alla "Stoppani SpA" durante la sua dirigenza.

A mente così dell'art. 152 comma 2° CPP/1930 (oggi art. 129 comma 2° CPP) alla formula assolutoria per prescrizione del reato ascrittogli, Vaccari Andrea va assolto per non aver commesso il fatto.

Amidei Graziano: è direttore dello stabilimento dallo 1/9/74 al 30/4/76; anche a lui, oltre alla morte di Calcagno Bernardo, si addebitano quelle dei già ricordati Caviglia e Delfino.

Possono valere, -si intendono richiamate-, le stesse considerazioni svolte per Vaccari; in più, circa il rischio cancerogeno del cromo esavalente, gli enti scientifici di cui si è detto più sopra, avanzate perplessità nel 1974, solo nel 1977 in termini sufficientemente indicativi si esprimono per una azione cancerogena del cromo. Ma dall'aprile '76 il nostro non occupa più la sedia di direttore.

Va aggiunto che milita a suo favore, in assenza di univoci segnali circa quella azione, tutta una serie di interventi, documentati, che depongono, in rapporto ai noti pregiudizi, per una intensa opera finalizzata, migliorando gli impianti, a circoscrivere quei pregiudizi.

Anche per l'Amidei quindi alla prescrizione va sostituita la formula assolutoria ex art. 152 comma 2° CPP/1930 (oggi 129 comma 2° CPP) di non aver commesso il fatto.

Stoppani Plinio, Cornale Pietro, Canepa Duilio, Vasurix

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Sebastiano: il primo presidente della "Stoppiani Spa" nonché maggiore azionista; gli altri, a turno, direttori dello stabilimento.

Ritiene il Collegio di confermare, richiamandole, le osservazioni dei primi giudici; eppertanto la declaratoria adottata di non doversi procedere in ordine agli addebiti rispettivamente ascritti per prescrizione, questa causa estintiva valendo altresì per i primi 3, essendo maturate nel frattempo le condizioni, circa la morte di Calcagno Bernardo.

In breve.

Imponenti la presenza e l'ingerenza nella conduzione dello stabilimento dello Stoppani; dalle carte processuali emerge il suo ruolo determinante non solo in punto indirizzi finanziario/produttivi, ma anche quanto a diretta conoscenza dei problemi connessi e sollevati in ordine alle condizioni di salute degli operai.

E se, qui menzionando quanto all'inizio riferito sui nuovi cicli produttivi avviati in assenza di precedenti esperienze, può consentirsi che non gli fossero chiari, nella loro massima estensione, i danni derivabili dal trattamento del cromo esavalente (rectius: dalla cromite); non sfuggito al suo occhio attento ed esperto il calo di produzione sul mercato americano in coevo sorgere di allarmanti conclusioni sulla salute degli addetti; a partire da questo momento si assume, non agendo coerentemente ed in conformità, ogni rischio: quello anche, a questo punto non poteva non rappresentarselo, di una progressione dei danni già noti verso un probabile exitus, ormai generalizzatosi il pensiero scientifico sulla natura cancerogena del minerale trattato.

Quanto a Cornale, quasi 10 anni a contatto continuo con i problemi della produzione gestione ed adeguamento degli impianti; a contatto altresì con lo Stoppani con il quale non poteva non discutere degli indirizzi produttivi e di profitto; e, perché in contatto ancora con ambienti tecnico/scientifici anche "extra moenia", non poteva insieme allo Stoppani ignorare le autorevoli voci sulle concrete estreme conseguenze derivanti dalla lavorazione della cromite; queste ora elencate sono tutte circostanze che inducono a ritenere che non abbia ignorato, eppertanto accettato, quei rischi in rapporto diretto di quelle estreme conseguenze.

Di Canepa Duilio sorprende, -i costituti processuali autorizzano l'affermazione-, l'inerzia pur destinataria di precise lamentele e proposti/suggeriti correttivi (vedi, tra l'altro, la testimonianza di tale Cacciaguerra). Numerosi gli inconvenienti, assenti valide forme di bonifica, lamentati nel corso della sua dirigenza e ormai attuali le conoscenze circa concreti dati sulle insorgenze tumorali da cromo esavalente. In punto la Corte non si sente di accreditargli i mancati interventi causa interferenze dall'alto: a fronte della insopprimibile esigenza della tutela della salute del lavoratore, ipotizza una sua conclusione in parte personale in parte collegiale sulla non autonoma ulteriore progressione sino alla morte delle malattie già note.

Per Vasuri depone a suo carico una lunga militanza quale responsabile tecnico prima di assumere le funzioni di direttore: quella sua prima veste, a contatto immediato con impianti ed operai, riesce difficile da spiegare come non l'abbia indotto a cogliere l'insuf-

Per Vasuri

ficienza dei predetti impianti, lo stretto nesso, gravemente lesivo, tra esposizione e polveri/vapori, la necessità, tosto raggiunta la direzione, proprio in dipendenza di quella militanza che lo aveva fatto in concreta dimensione umana operaio tra gli operai, di farsi parte attiva e diligente per ovviare agli inconvenienti vissuti. Che la sua esperienza, in uno con i discorsi circolanti ormai a tutti i livelli dello stabilimento sulle concrete evenienze tumorali, gli consentiva di giudicarle, se non certa, quale probabile ragionata causa di effetti letali.

Restano ferme le statuizioni in favore delle parti civili, delle quali si legge nella sentenza impugnata; a favore delle medesime, mantenuta in questa sede la costituzione, per le relative spese si liquidano per ognuna la somma di L.3.000.000 onorari compresi, oltre IVA e CPA.

P.Q.M.

letti gli artt.152cpv-214-523 CPP/1930,241-segg.Disp. Att. DL n.271/89,578 CPP/1988 e 157 n.4 CP in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 17/1/1991 dal Tribunale di Genova

a s s o l v e

gli imputati appellanti Vaccari Andrea e Amidei Graziano dagli addebiti loro rispettivamente ascritti perché il fatto non costituisce reato;

d i c h i a r a

non doversi procedere nei confronti degli imputati appellanti Stoppani Plinio, Cornale Carlo, Canepa Duilio per intervenuta prescrizione, essendo per tale causa estinto l'addebito relativo alla morte di Calcagno Bernardo;

c o n f e r m a

x

nel resto l'impugnata sentenza;

c o n d a n n a in solido

gli imputati appellanti Stoppani Plinio, Cornale Carlo, Canepa Duilio, Vasuri Sebastiano al rimborso delle spese di costituzione di parte civile che si liquidano, relativamente al presente grado di giudizio, in L.3.000.000 onorari compresi, oltre IVA e CPA, per ognuna delle citate parti civili.

Genova 10/5/1994

Plinio Stoppani

Il Presidente
(dr. Benedetto Schiavo)

[Handwritten signature of Benedetto Schiavo]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA II 18 MAG. 1994

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(D.ssa M. Rosaria Danesi)

Sentenze passate in giudicato
per Canepa Duilio il 14-5-94

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(D.ssa M. Rosaria Danesi)

Notifica di condanna in data 3.6.94 per Stoppani,
18.6.94 per Cornale; il 28.7.94 per
Anidei e Vasuri; a Vaccari il 23.9.94

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(D.ssa M. Rosaria Danesi)

Sentenza passata in giudicato il 7.6.94 per
Stoppani, il 12.7.94 per Anidei e Vasuri; il
27.9.94 per Cornale, il 27.9.94 per Vaccari